



CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
28	01/08/2024

OGGETTO:	DISPOSIZIONE A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE PUBBLICA E DEROGHE ALL'EMISSIONI SONORE NEL CENTRO STORICO PER IL PERIODO ESTIVO.
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- nel periodo estivo assumono particolare rilievo gli spettacoli e le manifestazioni di intrattenimento su aree pubbliche o comunque in luoghi aperti al pubblico su aree di pertinenza dei pubblici esercizi, siano esse di iniziativa pubblica o privata e che interessano la collettività nella sua interesse per le diverse connotazioni di socializzazione e svago ma anche di decoro urbano e rispetto della quiete pubblica;

- occorre in particolare intervenire per disciplinare lo svolgimento di tali manifestazioni per gli aspetti inerenti le emissioni sonore, atteso che in caso contrario le stesse possono arrecare grave nocumento alla quiete pubblica e al diritto al riposo delle persone, diritto da tutelare al fine di evitare turbative di ordine sociale e alla sicurezza pubblica, disciplinando gli orari di svolgimento delle stesse manifestazioni nel rispetto della normativa di riferimento e delle deroghe previste;

- occorre, altresì, prevenire situazioni di contenzioso e di conflittualità che hanno generato in precedenza anche giudizi civili nei confronti dell'Ente civico innanzi al Tribunale civile;

Rilevato che durante lo svolgimento di attività temporanee di pubblico spettacolo il notevole afflusso di pubblico fa registrare l'aumento di consumo di bevande alcoliche e non, che potrebbero ingenerare condotte non consone al rispetto del decoro urbano e della quiete pubblica da parte di singoli o gruppi di persone, e che pertanto occorre scongiurare che tali episodi possano arrecare danni a persone o cose a causa dell'utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie o altri oggetti in vetro o lattine, oltre che l'abbandono incontrollato di tali vuoti nelle aiuole o altri spazi pubblici;

Ritenuto necessario ai suddetti fini disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto e contemperare le esigenze della comunità in tutte le sue articolazioni sociali, assicurando il diritto allo svago ed al divertimento con il diritto al riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate e, contestualmente, tutelare gli interessi economici dei titolari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali nello svolgimento delle proprie attività in particolare nel periodo estivo, nel rispetto delle regole previste dall'ordinamento e dall'art.41 comma 2 della Costituzione, nell'ambito di un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi coinvolti, secondo un criterio valoriale costituzionalmente rispettoso dei beni maggiormente tutelati dall'ordinamento giuridico;

Preso atto di quanto emerso nell'ambito del **Tavolo permanente per il Centro storico** (costituito *dall'Assessore competente, dal Presidente della Commissione Consiliare competente e relativi componenti, dal Consigliere delegato ai comitati e quartieri e Consigliere delegato al Tavolo; dalla Pro loco di Martina Franca aps, dal Comitato Centro Storico Martina Franca, dal Gruppo ho.re.ca mf Aps, dalla Confesercenti Provinciale di Taranto, dalla Magica valle d'Itria, dalla Società operaia di mutuo soccorso e lavoro di Martina Franca, dalla Confcommercio*, nella riunione del 23.7.24 a proposito della movida nel centro storico, circa l'emanazione di un'Ordinanza che regoli le emissioni sonore o il riposo dei residenti, contemperando, al contempo, i contrapposti interessi di cui sopra;

Visti gli orientamenti espressi dalla Suprema Corte di Cassazione che, recentemente, ha ritenuto che anche gli enti pubblici sono tenuti a rispondere dei danni causati dai rumori molesti provenienti dalle aree pubbliche. Infatti, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18676 del 9 luglio 2024, ha affermato che anche il Comune è responsabile dei danni da rumori intollerabili provenienti da aree pubbliche. Può pertanto essere condannato al risarcimento del danno oltre che all'adozione delle misure necessarie a ricondurre le immissioni rumorose al di sotto della soglia della normale tollerabilità;

Rilevato che secondo la Suprema Corte anche la Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni, è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti dei privati cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno. La tutela del privato che lamenta la lesione, anzitutto, del diritto alla salute (costituzionalmente garantito ex art. 32 e incompressibile nel suo nucleo essenziale), ma anche del diritto alla vita familiare, cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili ex art.844, provenienti da area pubblica (nella specie, da una piazza), trova fondamento, anche nei confronti degli enti pubblici. Pertanto, il fatto che la manifestazione estiva sia d'interesse pubblico non giustifica di per sé il sacrificio del diritto del privato;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

che sempre la Cassazione civile (sent. n. 1453/2023) ha affermato che il diritto alla salute (costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale art. 32 Cost.), ove sia inciso dalle immissioni intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica, trova fondamento, anche nei confronti della P.A.. Quest'ultima è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del *neminem laedere* (per cui tutti sono tenuti a non ledere la sfera giuridica altrui), con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia condannata ad un *facere*, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del *neminem laedere* (v. Cass., S.U., n. 21993/2020; Cass., S.U., n. 25578/2020; Cass., S.U., n. 23436/2022; Cass., S.U., n. 27175/2022; Cass., S.U., n. 5668/2023).

Visti:

- l'articolo 50, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D.L. 20 febbraio 2017 convertito nella L. 18 aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 54, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 6 della Legge n. 447/1995 "Norme sull'inquinamento acustico";
- il DPCM 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- la Legge Regionale n.3 del 12 febbraio 2002 – "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

Dato atto che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini nonché di contrastare ed evitare le situazioni d'inquinamento acustico accertate;

Dato atto del visto istruttorio della Comandante della P.L. a conferma delle criticità e delle esigenze anzidette;

Ritenuta la necessità di adottare una specifica Ordinanza sindacale per contrastare i fenomeni di degrado urbano, di crescente consumo di alcol e di inquinamento acustico, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della salute, pur nel giusto temperamento con il diritto di iniziativa economica;

con l'assistenza del segretario comunale ai sensi dell'art. 97 TUOEL d.lgs. n. 267/2000;

per le ragioni in fatto e in diritto sopra richiamate e per le motivazioni sopra espresse;

ORDINA

1. Di fare obbligo a tutti i pubblici esercizi ubicati nel **Centro storico**, come da **allegata planimetria**, di contenere le emissioni sonore nei limiti di legge, seguendo le indicazioni contenute nell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 2002, comma 2 sul "livello continuo equivalente di pressione ponderato (A) - Leq (A) - misurato in facciata dell'edificio più esposto";

2. Di derogare, limitatamente al periodo dal **02 Agosto al 30 Settembre 2024**, all'orario di cessazione delle emissioni sonore temporaneamente legate a intrattenimenti musicali (sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo) da parte di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sia al chiuso che all'aperto e/o proposti da altri soggetti, dalle ore 00:00 alle ore 01:00 del giorno successivo previo rilascio di autorizzazione, nulla osta e/o altro provvedimento necessario per lo svolgimento degli eventi.

Per i giorni **dal 14 al 16 agosto 2024** la suddetta deroga è estesa alle ore 2:00;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

3. Di fare divieto assoluto a tutti i titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali ubicati nel **Centro storico**, come da **allegata planimetria**, di vendere e di somministrare bevande alcoliche e analcoliche in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine da consumarsi all'esterno del locale, **dal 02 Agosto al 30 Settembre 2024** oltre le ore 22:00;

4. Di fare divieto assoluto, agli esercenti e ai commercianti di vendere e agli utenti/consumatori di detenere, bevande alcoliche e analcoliche in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine, **dal 02 Agosto al 30 Settembre 2024**, per i distributori automatici e circoli privati dopo le ore 22:00, stabilendo l'obbligo per i bar e i ristoranti di assicurare i soli consumi al banco o nelle aree attrezzate di pertinenza (dehors), con divieto assoluto di vendita per i commercianti e gli esercenti e di consumo per gli utenti/consumatori; di lattine o di bevande da trasporto in contenitori di vetro oltre le ore 22:00;

5. Di fare divieto, altresì, di accedere alle aree del **Centro storico**, come da **allegata planimetria**, ove si svolgono attività temporanee di pubblico spettacolo con bombolette contenenti spray urticante o oggetti contundenti e bevande in contenitori di vetro

AVVISA

Che l'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce più grave reato;

Che le violazioni delle disposizioni inerenti il divieto di somministrazione e vendita di cui alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno sanzionate con la sanzione da € 25.00 a 500.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

Che nei confronti dei contravventori della presente ordinanza, relativamente al superamento dei limiti di emissione sonora, saranno applicate le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico di cui alla legge regionale n.3 del 12 febbraio 2002, art. 18: da € 260.00 a € 1.100,00;

Che ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali, le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola prescrizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

Ø alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 3 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7, con chiusura dell'esercizio;

Ø alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.

L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10, con chiusura dell'esercizio;

Ø alla terza violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 30 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni uno delle concessione per la occupazione di suolo pubblico.

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione nonché la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano all'esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l'evento, o al suo titolare, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie.

Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi

esercizi commerciali e/o di somministrazione.

DISPONE

Che il presente provvedimento:

- sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune sino al **30 settembre 2024** nonché nei luoghi di pubbliche affissioni;

- sia trasmesso a:

- Prefettura di Taranto;
- Polizia Locale – Sede;
- SUAP – sede;
- Commissariato di Polizia di Stato – Martina Franca;
- Comando Carabinieri – Stazione di Martina Franca.
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza – Martina Franca;
- Arpa Puglia DAP di Taranto;
- Azienda Sanitaria Locale - Taranto – SISP.

INFORMA

Che il Presente provvedimento è impugnabile con ricorso al TAR, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, e al Presidente della repubblica, entro 120 giorni dal medesimo termine.

Incarica la Polizia Locale di questo Comune di fornire la collaborazione necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza.

Visto istruttorio di competenza
Com. Polizia Locale
Dott.ssa Domenica Piccoli

Visto Segretario Generale
Dott. Eugenio De Carlo

IL SINDACO
Gianfranco Palmisano

Sindaco
PALMISANO GIANFRANCO / Namirial
S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente